

# Nuovi obblighi di comunicazione per le società cooperative

In ogni numero della rivista trattiamo una questione dibattuta a cui i nostri esperti forniscono una soluzione operativa. Una guida indispensabile per affrontare le problematiche applicative inerenti al diritto societario, con una finestra "aperta" sulle eventuali correlate implicazioni fiscali.

a cura della **Commissione di diritto societario**  
dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano

*coordinamento di Enrico Holzmler\**

## LA QUESTIONE

*In sede di approvazione del bilancio d'esercizio, gli amministratori di una società cooperativa di produzione e lavoro danno atto che, per il secondo anno consecutivo, sono stati superati i limiti quantitativi previsti per rientrare nella condizione di "mutualità prevalente". Si specifica che detta cooperativa non ha emesso strumenti finanziari. Si chiede di conoscere, alla luce delle novità introdotte dalla cosiddetta "legge sviluppo" del 2009, i nuovi obblighi di comunicazione da assolvere per non incorrere nelle nuove, severe, sanzioni.*

## La trattazione

Com'è noto, la "mutualità" è uno degli elementi caratterizzanti la forma societaria cooperativa. In particolare, la prevalenza o meno dei requisiti di mutualità fa sì che una cooperativa possa beneficiare, o meno, di un insieme di agevolazioni, essenzialmente di natura fiscale<sup>(1)</sup>.

Certamente, potere beneficiare di talune agevolazioni è legato ad una maggiore attenzione da parte del legislatore e delle istituzioni volta a fornire norme e controlli allo strumento cooperativo, per favorirne lo sviluppo e garantire un'adeguata trasparenza al sistema.

*Un severo regime sanzionatorio oggi scoraggia comportamenti elusivi o non tempestivi nella comunicazione delle notizie dovute*

\* Presidente Commissione di diritto societario Odcec Milano.

(1) Cfr., fra gli altri, G. Garà «Soluzioni operative: cooperative a mutualità prevalente e riflessi fiscali», in Diritto e Pratica delle Società n. 19/2008.

Le ultime importanti novità in tema di cooperative sono state introdotte dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, detta anche comunemente “legge sviluppo”.

In particolare, è stata modificata la gestione di alcuni obblighi di comunicazione, investito di un ruolo più attivo il registro delle imprese e resa più diretta e celere l'interazione amministrativa tra le Camere di Commercio e il ministero dello Sviluppo economico<sup>[2]</sup>.

Una prima conseguenza è stata l'introduzione di alcune semplificazioni amministrative volte a consentire una riduzione degli oneri amministrativi a carico delle società cooperative.

Di riflesso, però, a garanzia di tale nuovo sistema, è stato contemporaneamente previsto un severo regime sanzionatorio, con l'evidente volontà del legislatore di scoraggiare comportamenti elusivi o non tempestivi nella comunicazione delle notizie previste dal nuovo impianto normativo. Prima di procedere all'analisi delle novità introdotte dalla citata “legge sviluppo”, si ritiene utile effettuare una veloce disamina dei requisiti sottostanti al concetto di “mutualità prevalente”.

## Mutualità prevalente: criteri per la sua definizione

### Criteri qualitativi di prevalenza

L'art. 2512 cod. civ. definisce i criteri qualitativi della cooperativa a mutualità prevalente, individuando, sostanzialmente, tre tipi di cooperativa in relazione al tipo di attività, ovvero:

- a) cooperative che svolgono attività in favore dei soci, dei consumatori o utenti di beni e servizi (cooperative di consumo o servizio);
- b) cooperative che nello svolgimento della loro attività si avvalgono delle prestazioni lavorative dei soci (cooperative di produzione e lavoro);
- c) cooperative che nello svolgimento della loro attività si avvalgono degli apporti dei beni e servizi dei propri soci (tipico esempio, le cooperative agricole).

Pertanto, da un punto di vista qualitativo saranno considerate “a mutualità prevalente” le cooperative in cui il servizio verso i soci o il loro apporto lavorativo o ancora il loro apporto di beni e servizi risulti prevalente rispetto al resto dell'attività complessivamente considerata.

*Sono a mutualità prevalente le cooperative in cui il servizio verso i soci o il loro apporto di lavoro o di beni e servizi risulti prevalente rispetto al resto dell'attività nel suo complesso*

### Criteri quantitativi di prevalenza

Mentre l'art. 2512 cod. civ. individua dei criteri di “concetto”, l'art. 2513 indica dei criteri numerici di prevalenza, dunque oggettivi, che ogni anno devono essere verificati dagli amministratori e sindaci della cooperativa ed esposti contabilmente nella nota integrativa allegata al bilancio.

Per ciascuna tipologia di cooperativa i parametri sono i seguenti:

- per le cooperative di cui al precedente punto a), la mutualità è prevalente se i ricavi da vendite di beni e da prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al 50 per cento del totale dei ricavi delle vendite e prestazioni di cui alla voce A1 del conto economico (ovvero del punto A1 di cui all'art. 2425, comma 1, del codice civile);
- per le cooperative di cui al precedente punto b), la mutualità è prevalente se il costo del lavoro prestato dai soci è superiore al 50 per cento del totale del costo del lavoro di cui alla voce B9 del conto economico (ovvero del punto B9 di cui all'art. 2425, comma 1, del codice civile);
- per le cooperative di cui al precedente punto c), la mutualità è prevalente se il costo della

<sup>(2)</sup> Il ministero dello Sviluppo economico, ex Attività produttive, è l'amministrazione che ha l'incarico della tenuta dell'albo delle società cooperative.

produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al 50 per cento del totale dei costi per servizi di cui alla voce B7 del conto economico (ovvero del punto B7 di cui all'art. 2425, comma 1, del codice civile) ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui alla voce B6 del conto economico (ovvero del punto B6 di cui all'art. 2425, comma 1, del codice civile).

Nel caso si realizzino contestualmente più tipi di scambio mutualistico è necessario documentare la condizione di prevalenza attraverso il calcolo della media ponderata sulle percentuali appena richiamate.

Si ricorda che la legge ammette talune deroghe per cooperative operanti in determinati settori. È il caso, ad esempio, delle "cooperative sociali"<sup>(3)</sup>; per queste ultime il requisito della mutualità prevalente si intende riconosciuto di diritto.

### Clausole statutarie

Le cooperative a mutualità prevalente, inoltre, devono prevedere nei propri statuti:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'ammontare determinato dall'applicazione del tasso di interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore al tasso previsto per i dividendi (vedasi punto *sub* 1) aumentato di due punti percentuali ;
3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
4. in caso di scioglimento (o trasformazione o perdita dei requisiti di mutualità prevalente) della società, l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

*I criteri numerici di prevalenza oggettivi devono essere verificati ogni anno da amministratori e sindaci ed esposti in nota integrativa allegata al bilancio*

### Albo delle società cooperative

Attesa, dunque, la necessità di possedere i requisiti di cui sopra, l'iscrizione della società cooperativa in un'apposita sezione del registro delle società cooperative rappresenta *conditio sine qua non* (anche) per godere dei benefici fiscali.

Il registro, tenuto presso il ministero dello Sviluppo economico per il tramite del registro imprese delle Camere di Commercio, si compone di due sezioni: nella prima sezione sono ammesse a iscriversi le cooperative a mutualità prevalente - che potranno così godere dei benefici fiscali - mentre la seconda sezione è dedicata all'iscrizione delle cosiddette "cooperative diverse".

### La nuova definizione di società cooperative ex art. 2511 cod. civ.

Una novità di fondamentale importanza è quella introdotta dall'art. 10, comma 1, legge n. 99/2009, che amplia la definizione di cooperativa di cui all'art. 2511 cod. civ. Le società cooperative, oggi, sono definite come «società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l'albo delle società cooperative di cui all'art. 2512, comma 2, e all'art. 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del cod. civ.».

L'albo delle società cooperative - istituito con D.M. 23 giugno 2004 e tenuto dal ministero dello Sviluppo economico per il tramite delle Camere di Commercio - era di fatto già esistente e a esso

(3) Cfr. la legge n. 381/1991.

**REQUISITI DI MUTUALITÀ PREVALENTE**

Fonte normativa	Elenco requisiti
Art. 2512 cod. civ. Requisiti qualitativi	<b>a)</b> attività prevalentemente svolta in favore dei soci, dei consumatori o utenti di beni e servizi; <b>b)</b> attività svolta in prevalenza avvalendosi delle prestazioni lavorative dei soci; <b>c)</b> attività prevalentemente svolta avvalendosi degli apporti dei beni e servizi dei propri soci.
Art. 2513 cod. civ. Requisiti quantitativi	<b>a)</b> ricavi delle vendite e prestazioni in favore dei soci > 0,50 x ricavi delle vendite e prestazioni (A1 del C.E.); <b>b)</b> costo del lavoro prestato dai soci > 0,50 x costo del lavoro (B9 del C.E.); <b>c/1)</b> costo dei beni conferiti dai soci > 0,50 x costo dei beni conferiti (B6 del C.E.); <b>c/2)</b> costo delle prestazioni di servizi ricevute dai soci > 0,50 x costo delle prestazioni di servizi (B7 del C.E.);
Art. 2514 cod. civ. Requisiti statutari	<b>1.</b> divieto di distribuzione dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale versato; <b>2.</b> divieto di remunerare gli strumenti finanziari posseduti dai soci cooperatori in misura superiore a 2 punti rispetto al massimo previsto per i dividendi; <b>3.</b> divieto di distribuire riserve fra i soci cooperatori; <b>4.</b> obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento (o trasformazione o perdita dei requisiti di mutualità prevalente) della società, dell'intero patrimonio sociale - dedotto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

facevano riferimento le cooperative che, in possesso dei requisiti di mutualità prevalente, si iscrivevano - anche successivamente alla costituzione - per vedersi riconosciuti i benefici spettanti. Con l'entrata in vigore della già citata legge n. 99/2009, invece, l'iscrizione all'albo assume ora carattere costitutivo per "tutte" le società cooperative. Questo *iter*: tramite lo strumento della "comunicazione unica" (di cui si dirà appresso), le Camere di Commercio ricevono la richiesta d'iscrizione ed effettuano il controllo preventivo dei requisiti di mutualità. All'esito positivo dei controlli, segue l'immediata comunicazione al ministero dello Sviluppo economico per ottenere il contestuale rilascio del numero d'iscrizione all'albo che, dunque, diviene *conditio sine qua non* affinché una società possa essere considerata "cooperativa".

### **Gli obblighi di comunicazione per le cooperative a mutualità prevalente**

Come anzidetto, con l'art. 10 legge n. 99/2009 sono stati introdotti, o in parte modificati, alcuni obblighi di comunicazione a carico delle società cooperative.

In primo luogo, tutte le cooperative sono obbligate a iscriversi all'albo delle società cooperative all'atto della costituzione affinché questa possa ritenersi validamente attuata.

Le cooperative a mutualità prevalente sono inoltre obbligate a:

*Le cooperative a mutualità prevalente sono obbligate a dimostrare in bilancio la sussistenza dei requisiti utili al godimento delle agevolazioni fiscali*

- comunicare annualmente le notizie di bilancio per dimostrare la sussistenza dei requisiti ai fini del godimento delle relative agevolazioni fiscali.
- segnalare espressamente e in modo tempestivo l'eventuale perdita o il rientro nei parametri che determinano la qualifica di mutualità prevalente.

*Competono al registro imprese i controlli formali preventivi e la trasmissione all'albo delle cooperative della pratica di comunicazione unica*

### Iscrizione all'albo tramite comunicazione unica

Dal 1° aprile 2010 è diventato obbligatorio l'utilizzo della cosiddetta "comunicazione unica"<sup>[4]</sup> per assolvere agli obblighi di comunicazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche competenti.

Come già anticipato, le società cooperative sono tenute a utilizzare questo strumento per completare il processo di costituzione che inizia, per prassi, dinanzi al notaio. In questa sede diventa necessario chiedere l'iscrizione al registro imprese e, contestualmente, all'albo delle società cooperative.

Adesso, infatti, è onere del registro imprese acquisire la pratica, effettuare i preventivi controlli formali e trasmettere immediatamente all'albo delle cooperative - oltre, ovviamente, alle altre amministrazioni eventualmente interessate - la pratica di comunicazione unica per ottenere la contestuale attribuzione del numero di iscrizione e, dunque, il riconoscimento della personalità giuridica stessa.

Tale sistema è volto a garantire un preciso allineamento tra le iscrizioni all'albo delle società cooperative e quelle al registro delle imprese, con gli effetti di cui si già dato cenno.

Per quanto riguarda il passato, ovverosia nei casi di società cooperative iscritte al registro delle imprese ma non ancora all'albo delle società cooperative, stante la nuova formulazione dell'art. 2511 cod. civ., si rende necessaria l'iscrizione a quest'ultimo.

Da una prima lettura delle istruzioni dettate dal ministero dello Sviluppo economico<sup>[5]</sup> e delle istruzioni relative alla compilazione della modulistica albo cooperative non è chiaro se l'allineamento avverrà in modo automatico: si apprende dalla circolare ministeriale del 16 ottobre 2009, emanata dal sopracitato ministero, che sarà onere delle Camere di Commercio, coadiuvate dall'Unioncamere, fornire l'elenco delle società cooperative attive alla competente Direzione generale, presso il suddetto ministero<sup>[6]</sup>; tuttavia, le istruzioni operative rilasciate dal registro imprese in materia di comunicazioni all'albo cooperative prevedono ancora espressamente il caso di presentazione della domanda di iscrizione per le società cooperative già iscritte al solo registro imprese.

In tale situazione di mancata chiarezza sul da farsi per le posizioni già esistenti è consigliabile inoltrare al più presto una pratica di "adeguamento" al registro imprese, senza attendere un possibile ammonimento da parte del competente ministero o amministrazione preposta.

*Le istruzioni che riguardano le posizioni già esistenti sono poco chiare: si consiglia una pratica di adeguamento al registro imprese*

(4) La comunicazione unica è stata introdotta dall'art. 9 D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40. Divenuta obbligatoria a partire dal 1° aprile 2010, la comunicazione unica è il nuovo canale di comunicazione telematica tra gli operatori economici e le competenti autorità d'amministrazione. Lo scopo principale è (o dovrebbe essere, n.d.A.) la semplificazione amministrativa per il fatto che con un unico canale si può interagire contemporaneamente con ciascuna autorità interessata a ricevere l'informazione di competenza.

(5) Cfr., in merito, la circolare ministeriale 16 ottobre 2009, emanata dalla Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, in seno al Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione presso il ministero dello Sviluppo economico.

(6) Le società cooperative "attive" saranno individuate sulla base della presentazione del bilancio d'esercizio 2008 al registro delle imprese. Un ulteriore elenco sarà trasmesso dalle Camere di Commercio al ministero per individuare quelle società cooperative che risultano non aver presentato il bilancio per gli esercizi 2007 e 2008.

### **Focus: prime istruzioni operative sul sistema telematico di comunicazione**

La modulistica necessaria per gli adempimenti verso l'albo nazionale delle società cooperative è costituita da un unico modello albo cooperative, in sostituzione del noto modulo "c17"<sup>(7)</sup>.

Il modello albo cooperative deve essere utilizzato per:

- la domanda di iscrizione all'albo;
- il deposito annuale dei dati di bilancio e/o la modifica dello statuto.

La compilazione avviene con un nuovo *software*, "modulistica albo cooperative", scaricabile dal sito di Infocamere o tramite collegamento disponibile nei siti Internet delle singole Camere di Commercio.

Il nuovo *software* è divenuto operativo a far data dal 1° aprile 2010, contestualmente all'obbligo di utilizzo della comunicazione unica, ma fino al 31 luglio 2010<sup>(8)</sup> risultava ancora possibile utilizzare il vecchio modulo c17 in versione "PDF".

Una volta prodotto, il file in formato PDF (che non deve essere trasformato in "PDF/A") va allegato alla pratica registro imprese utilizzando l'apposito *software* Fedra e, tramite il quadro di riepilogo, indicizzarlo con il codice "c17 – modello albo cooperative".

Va, infine, firmato con un programma di firma digitale (tipo Dike) e trasmesso come allegato alla pratica per il registro imprese.

### **La comunicazione annuale delle notizie di bilancio**

La novità, introdotta dalla legge n. 99/2009, riguarda in particolare le cooperative che possiedono i requisiti di mutualità prevalente.

L'art. 10 della sopracitata legge, al comma 4, impone l'obbligo per le società cooperative di comunicare annualmente le notizie di bilancio ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di mutualità prevalente di cui all'art. 2513 cod. civ.

Le notizie di bilancio vanno comunicate all'amministrazione (il ministero dello Sviluppo economico) presso la quale è tenuto l'albo delle società cooperative, per il tramite del registro delle imprese territorialmente competente e con gli strumenti di comunicazione informatica di cui all'art. 223-*sexiesdecies*, comma 1, delle disposizioni attuative del codice civile, a sua volta modificato dal comma 6 dell'art. 10, legge n. 99/2009.

Nella sostanza, comunque, non sembra trattarsi di una vera e propria novità rispetto a quanto già in uso a oggi.

Gli amministratori (e i sindaci, ove presenti) erano già tenuti - ai sensi dell'art. 2513 cod. civ. - a documentare la sussistenza delle condizioni di prevalenza sopra richiamate, dandone dettaglio nella nota integrativa. Inoltre, era già previsto che alla pratica di deposito del bilancio di esercizio al registro imprese, oltre al prospetto contabile, alla nota integrativa, al verbale assembleare di approvazione e altri eventuali documenti obbligatori, fosse allegato il modulo c17.

Quindi, tra il "deposito del bilancio" (con obbligo di allegare il modulo c17) e la "comunicazione annuale delle notizie di bilancio" contenute nel nuovo prodotto *software* non sembra sussistere (almeno al momento, in mancanza di disposizioni di prassi *ad hoc*) una differenza sostanziale quanto alle informazioni da trasmettere.

(7) Cfr., fra le altre, le istruzioni operative per la predisposizione e compilazione della modulistica per l'albo delle cooperative fornite dal sito web di Infocamere al 24 luglio 2010 ([http://webtelemaco.infocamere.it/software/download/modulistica\\_cooperative](http://webtelemaco.infocamere.it/software/download/modulistica_cooperative)) e quelle fornite dalla Camera di Commercio di Prato (aggiornate al 21 maggio 2010 sul sito [www.po.camcom.it](http://www.po.camcom.it)).

(8) Il presente articolo è stato redatto nei primi di agosto 2010 e fa riferimento alle istruzioni dettate fino al precedente mese di luglio. Si raccomanda, pertanto, di verificare sui siti istituzionali di riferimento la pubblicazione di ulteriori novità.

### La comunicazione della perdita o del riacquisto dei requisiti di mutualità prevalente

Le società cooperative a mutualità prevalente che non rispettino per due esercizi consecutivi i parametri di prevalenza di cui al citato art. 2513 cod. civ. o che modifichino le clausole statutarie *ex* art. 2514 cod. civ. - come sopra richiamate - sono tenute ad adempiere agli obblighi di cui all'art. 2545-*octies* cod. civ.

L'art. 2545-*octies* cod. civ., al comma 2, infatti, prevede che gli amministratori, sentito il parere del revisore esterno ove presente, redigano un bilancio "straordinario", da approvarsi senza rilievi a cura di una società di revisione e da notificare al competente ministero entro 60 giorni dall'approvazione, al fine di determinare l'effettivo valore dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili.

Con l'entrata in vigore della legge n. 99/2009, tale procedura è stata semplificata nel senso che l'oneroso obbligo della redazione del bilancio straordinario si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima contestualmente alla perdita dei suddetti requisiti intenda modificare anche le previsioni statutarie di cui all'art. 2514 cod. civ. oppure abbia emesso strumenti finanziari.

In ciascun caso la cooperativa è tenuta comunque a darne tempestiva comunicazione all'amministrazione competente alla tenuta dell'albo delle cooperative, avvalendosi degli strumenti di comunicazione informatica di cui al già citato art. 223-*sexiesdecies*.

Tale ultima comunicazione deve essere, altresì, effettuata quando le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della suddetta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualità prevalente.

Si ritiene plausibile suggerire che il termine per il quale la comunicazione risulta essere "tempestivamente" trasmessa sia quello dei trenta giorni, già generalmente "in uso" per le comunicazioni con le Camere di Commercio<sup>[9]</sup>.

### Il regime sanzionatorio per il mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione

Un'altra novità degna d'attenzione concerne l'introduzione di un severo regime sanzionatorio previsto a carico delle società cooperative nei casi di mancato o tardivo adempimento degli obblighi di comunicazione sopra esposti. Il legislatore, in effetti, ha inteso usare la "mano pesante" nella stesura della legge n. 99/2009: i commi 6 e 8 dell'art.

10 vanno a integrare rispettivamente l'art. 223-*sexiesdecies* delle disposizioni attuative cod. civ. e l'art. 2545-*octies* cod. civ. introducendo come anzidetto l'obbligo della comunicazione annuale delle notizie di bilancio e l'obbligo di comunicazione della perdita dei requisiti di mutualità prevalente *ex* art. 2513 cod. civ. In entrambi i casi, il ritardo o l'omissione dei rispettivi adempimenti fa scattare in capo alla società cooperativa inadempiente la sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali. Dal tenore letterale della norma e dalle prime indicazioni ministeriali<sup>[10]</sup> il termine di sospensione risulta avere carattere

*La sospensione semestrale di ogni attività della cooperativa sanzionata comporta il divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali*

*Il ministero, prima di comminare la sospensione, diffida formalmente la cooperativa del ritardo e dell'omissione di comunicazione o della perdita dei requisiti di mutualità prevalente*

(9) In tal senso, G.P. Tosoni «Cooperative e consorzi agrari: novità della "legge sviluppo"», in *I focus fiscali*, n. 11/2009.

(10) Circolare ministero dello Sviluppo economico 16 ottobre 2009.

perentorio, non essendo prevista la possibilità di estinguere anticipatamente la sanzione in caso di sanatoria della violazione. L'impedimento di assumere nuove obbligazioni contrattuali per un periodo così lungo può senz'altro avere delle conseguenze dannose per l'attività. Per questo motivo, presumibilmente, il ministero dello Sviluppo economico, in un secondo momento, nel circolarizzare le prime istruzioni operative, ha reso più "morbida" la previsione normativa prevedendo che, dal momento in cui è accertato il ritardo o l'omissione della comunicazione delle notizie di bilancio o della perdita dei requisiti di mutualità prevalente, la VII divisione della Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi<sup>(11)</sup>, emette un provvedimento di "diffida" a carico della cooperativa inadempiente.

Il testo della diffida prospetta espressamente l'applicazione della sanzione amministrativa di sospensione semestrale dell'attività, oltre a eventuali altre sanzioni legate alla violazione. In questa sede, però, viene prevista la concessione di un termine per ottemperare pari a trenta giorni dall'avvenuta notifica della diffida.

In ogni caso, la VII divisione, ove ne ricorrano i presupposti, provvede a segnalare all'amministrazione finanziaria la perdita del carattere di mutualità prevalente in capo alle cooperative passibili.

Ove la sanzione sia stata comminata, decorsi i sei mesi di sospensione, il legale rappresentante della cooperativa, per ottenere la riabilitazione, deve produrre e trasmettere alla competente Direzione del ministero dello Sviluppo economico una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ex D.P.R. n. 445/2000, art. 47, ad attestare l'avvenuto adempimento.

### **Focus: semplificazioni amministrative in materia di comunicazione**

Con l'entrata in vigore della legge n. 99/2009 sono state previste anche delle semplificazioni per le società cooperative, di cui alcune atte a ridurre (non di poco) gli oneri amministrativi a loro carico; in primo luogo, come già detto, la previsione di un canale unico di comunicazione telematica per gli adempimenti nei confronti del registro delle imprese e dell'albo delle società cooperative. Con le previsioni di cui ai commi 2 e 3, art. 10 della suddetta legge, rispettivamente, viene introdotto l'utilizzo della comunicazione unica quale strumento telematico per trasmettere la pratica d'iscrizione della società sia ai fini del registro imprese che dell'albo società cooperative e diventa onere delle Camere di Commercio, dunque, interagire con l'albo stesso per ottenere il relativo numero d'iscrizione o per comunicazioni obbligatorie di dati.

*La perdita dei requisiti di mutualità prevalente comporta la redazione del bilancio straordinario solo in caso di modifiche statutarie o di presenza di strumenti finanziari*

*Il canale unico di comunicazione telematica ha semplificato in buona misura gli adempimenti a cui le cooperative erano tenute nei confronti di albo e registro imprese*

In secondo luogo, per effetto dell'interazione informatica fra le Camere di Commercio e il ministero dello Sviluppo economico e, dunque, del preciso allineamento tra le iscrizioni all'albo delle società cooperative e quelle al registro delle imprese, il legislatore con il comma 5 dell'art. 10 ha deciso di abrogare il comma 3 dell'art. 2515 cod. civ., che prevedeva l'obbligo per le società cooperative a mutualità prevalente di indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative.

Un'ulteriore, importante, semplificazione in termini di minori oneri amministrativi ed economici riguarda le società cooperati-

(11) Ufficio competente, in seno al ministero dello Sviluppo economico, in materia di tenuta dell'albo delle società cooperative.

ve a mutualità prevalente nel caso di perdita dei relativi requisiti. Il nuovo art. 2545-*octies* cod. civ., per effetto delle integrazioni *ex* comma 8 del già citato art. 10, prevede, infatti, che la società cooperativa che abbia perso i requisiti di mutualità di cui all'art. 2513 cod. civ. sia obbligata a segnalarlo espressamente nelle modalità e nei termini sopra esposti ma con la novità che l'obbligo di redazione del bilancio straordinario da far approvare a una società di revisione e della relativa comunicazione al ministero competente sia limitata ai soli casi in cui la medesima cooperativa intenda modificare i vincoli statutari (art. 2514 cod. civ.) o abbia emesso strumenti finanziari.

### In conclusione

Nel caso in questione gli amministratori, preso atto che per il secondo anno consecutivo sono stati superati i limiti di cui all'art. 2513 cod. civ., tenuto conto che lo statuto sociale non subisce modificazioni in merito alle "previsioni obbligatorie" e che la società non ha emesso strumenti finanziari, devono provvedere a comunicare al competente ufficio del ministero dello Sviluppo economico, presso il quale è tenuto l'albo delle società cooperative, la perdita dei requisiti di mutualità prevalente.

Sarà il ministero, ricevuta la comunicazione tramite i previsti strumenti informatici, a provvedere all'annotazione del cambio nella relativa di sezione, senza ulteriori oneri amministrativi a carico della società in questione.



#### F.A.Q. - le risposte alle domande più ricorrenti



**In quali casi può essere comminata la sanzione amministrativa di sospensione semestrale dell'attività della cooperativa, ovvero il divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali?**

*Il nuovo regime sanzionatorio, introdotto dall'art. 10 legge n. 99/2009, è previsto in caso di mancata comunicazione annuale delle notizie di bilancio in via telematica (comma 6) oppure in caso di omessa o ritardata comunicazione della perdita dei requisiti di mutualità prevalente (comma 8).*

**In quale modo una cooperativa può riabilitarsi dopo aver subito la sanzione di sospensione semestrale dell'attività?**

*Alla scadenza del periodo di sospensione, il legale rappresentante della società "sospesa" deve produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000, attestante il relativo corretto adempimento, e trasmetterla alla Direzione generale del ministero dello Sviluppo economico.*

**di Gianni Garà,  
componente della Commissione  
di Diritto societario Odcec Milano**